



COMUNE DI LAGO

PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI LAGO (CS) PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 08.09.2014

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Soggetto attivo
- Art. 3 – Presupposto impositivo
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art: 5 – Base imponibile
- Art. 6 - Aliquote
- Art. 7 - Dichiarazione
- Art. 8 – Versamenti
- Art. 9 - Rimborsi e compensazione
- Art. 10 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 11 – Riscossione coattiva
- Art. 12 - Esenzioni
- Art. 13 – Contenzioso
- Art. 14 – Entrata in vigore del Regolamento

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa dovesse risultare esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.

2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU, nonché gli immobili ad essa assimilati per legge o per regolamento comunale;

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando per questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante, sono, ciascuno, titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

4. L'occupante versa la TASI nella misura, pari al 10%, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte pari al 90% è dovuta dal possessore.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

7. Ogni anno solare comporta un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, per i moltiplicatori previsti dall'art.13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e ss.mm.ii.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D , non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione , secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.359/1992.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, in base alle quali il locatario dovrà effettuare il calcolo.

3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettera c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è iniziato all'utilizzo.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Art. 6 – Aliquote

1. Il consiglio Comunale, salvo diverse e cogenti disposizioni normative, approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:

a) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

b) per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille;

c) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

d) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

3. L'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con l'indicazione analitica delle voci di costo e dei criteri per determinarle, è riportata nell'allegato A del presente Regolamento; i relativi costi vengono annualmente valorizzati e approvati dal Consiglio comunale con la delibera di approvazione delle aliquote.

Art. 7 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'art. 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

Art. 8 – Versamenti

1. Per il versamento i soggetti passivi sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

3. Il soggetto passivo, salvo diverse disposizioni di legge da considerarsi gerarchicamente sovraordinate rispetto alle presenti disposizioni regolamentari, effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici

mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

4. Per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

7. Situazioni straordinarie possono legittimare la Giunta Comunale a deliberare differimenti dei termini per i versamenti.

Art. 9 – Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero di quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, da inserire nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente stesso al Comune a titoli di TASI.

3. Non si procede al rimborso di somme fino ad €12,00.

Art. 10 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso a i locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione pari al 75 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di mancata incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 a euro 500,00;

9. Le sanzioni di cui ai commi 6-7 e 8 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo d'imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 11 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui R.D. n. 639 del 1910.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo d'imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 12 – Esenzioni

1. Sono esenti le seguenti tipologie di immobili:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati

esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto;

2. Con la deliberazione del consiglio comunale che determina le aliquote della TASI, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nonché l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679, art. 1 della legge n. 147/2013;

Art. 13 – Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e ss.mm.ii.;

Art. 14 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014.

Si unisce l'Allegato A contenente l'elenco dei servizi indivisibili e delle voci di costo da valorizzare nella deliberazione annuale con cui il Consiglio comunale approva le aliquote TASI.

Allegato A da unire alla deliberazione annuale di Consiglio Comunale di determinazione delle aliquote Tasi

COMUNE DI LAGO

PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO FINANZIARIO

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI: (di cui all'art.6, comma 3 del Regolamento TASI)

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	SERVIZIO ILLUMINAZIONE STRADALE PUBBLICA	€ _____
2	SERVIZIO VIABILITÀ	€ _____
3	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ _____
4	€
	TOTALE	€ _____

Data 01.09.2014

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Francesco Giordano

COMUNE DI LAGO

PROVINCIA DI COSENZA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

1) SERVIZIO ILLUMINAZIONE STRADALE PUBBLICA

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI			
	A.1) Personale		€ 0,00
		€ 0,00	
		€ 0,00	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 0,00
		€ 0,00	
		€ 0,00	
	A.3) Trasferimenti		€ 0,00
		€ 0,00	
		€ 0,00	
	A.4) Interessi passivi		€ 0,00
		€ 0,00	
		€ 0,00	
	A.5) Imposte e tasse		€ 0,00
		€ 0,00	
		€ 0,00	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€ 0,00
		€ 0,00	
		€ 0,00	
	A.7) Quota capitale mutui		€ 0,00
		€ 0,00	
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 0,00

Note: Nella tabella sono riportati solo i costi diretti e non quelli indiretti ossia quelli promiscuamente imputabili ad una pluralità di servizi e, pertanto, riconducibili al singolo servizio solo pro-quota. L'individuazione di tali costi richiede la definizione di specifici ed attendibili parametri di suddivisione degli stessi tra i vari servizi che l'Ente non ha ancora elaborato.

COMUNE DI LAGO

PROVINCIA DI COSENZA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

2) SERVIZIO VIABILITÀ

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI			
	A.1) Personale		€ 0,00
	<i>Personale</i>	€ 0,00	
	<i>Oneri riflessi</i>	€ 0,00	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 0,00
	<i>Automezzi</i>	€ 0,00	
	<i>Manutenzione strade e piazze</i>	€ 0,00	
	A.3) Trasferimenti		€ 0,00
		€ 0,00	
		€ 0,00	
	A.4) Interessi passivi		€ 0,00
		€ 0,00	
		€ 0,00	
	A.5) Imposte e tasse		€ 0,00
	<i>Imposte</i>	€ 0,00	
	<i>Irap</i>	€ 0,00	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€ 0,00
		€ 0,00	
		€ 0,00	
	A.7) Quota capitale mutui		€ 0,00
		€ 0,00	
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 0,00

Note: Nella tabella sono riportati solo i costi diretti e non quelli indiretti ossia quelli promiscuamente imputabili ad una pluralità di servizi e, pertanto, riconducibili al singolo servizio solo pro-quota. L'individuazione di tali costi richiede la definizione di specifici ed attendibili parametri di suddivisione degli stessi tra i vari servizi che l'Ente non ha ancora elaborato.

COMUNE DI LAGO

PROVINCIA DI COSENZA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

3) SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI			
	A.1) Personale		€ 0,00
	<i>Personale</i>	€ 0,00	
	<i>Oneri riflessi</i>	€ 0,00	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 0,00
	<i>Acquisto beni</i>	€ 0,00	
		€ 0,00	
	A.3) Trasferimenti		€ 0,00
		€ 0,00	
		€ 0,00	
	A.4) Interessi passivi		€ 0,00
		€ 0,00	
		€ 0,00	
	A.5) Imposte e tasse		€ 0,00
	<i>Irap</i>	€ 0,00	
	<i>Altre imposte</i>	€ 0,00	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€ 0,00
		€ 0,00	
		€ 0,00	
	A.7) Quota capitale mutui		€ 0,00
		€ 0,00	
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 0,00

Note: Nella tabella sono riportati solo i costi diretti e non quelli indiretti ossia quelli promiscuamente imputabili ad una pluralità di servizi e, pertanto, riconducibili al singolo servizio solo pro-quota. L'individuazione di tali costi richiede la definizione di specifici ed attendibili parametri di suddivisione degli stessi tra i vari servizi che l'Ente non ha ancora elaborato.